



AGIAP

COMUNE DI PONTEBBA

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e determinazione tariffe.

1) Parere favorevole di regolarità tecnica Il resp. del servizio f.to	2) Parere favorevole di regolarità contabile. Il resp. del servizio f.to	3) Parere favorevole di regolarità. Si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 5° comma dell'art. 55 della L. 142/90 Il resp. del servizio f.to	4) Fatti propri i pareri di cui ai punti 1), 2) e 3), si esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90. Il Segretario Com.le f.to Dr. G. Verona
---	--	---	---

- Non soggetta a controllo ai sensi dell'Art. 30 L.R. 49/1991
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 L.R. 49/1991

L'anno millenovecentonovanta **quattro** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **12.00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **25.10.1994** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**.

Seduta pubblica-segreta di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

- Inviata al C.R.C.C.
C.R.T.C.

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) FALESCHINI Sergio	SI		8) VACCARI Franco	SI	
2) ANZILUTTI Saverio	SI		9) DI BERNARDO Giuseppe	SI	
3) DOMENIS Giulio	SI		10) SOVRANO Giordano	SI	
4) CLAUDEROTTI Luigi	SI		11) SABIA Mario	SI	
5) FORTIN Luciano	SI		12) TADDIO Gino	SI	
6) RUI Giuliano		SI	13) SILVESTRI Bernardino		SI
7) TEMEL Alessandro		SI			
Totale N.				10	3

di **TOLMEZZO** ai sensi Art. 34 L.R. 49/1991

il **19.11.1994**
Prot. n.

5965

- Comunicata alla Prefettura ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991 il
Prot. n.

Assiste il Segretario comunale sig. **Dr Gianni Verona**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Luigi Clauderotti** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

L'Impiegato Responsabile
C.Vuerich

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e determinazione tariffe.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507, ove si dispone che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

Visto lo schema di Regolamento a tale fine predisposto;

Sentito il brevemente il Segretario dell'Ente, che illustra gli aspetti principali del suddetto strumento normativo;

Rilevato che non emergono eccezioni o rilievi;

Concordato di recepire la tariffa prevista dalla normativa succitata relativamente alla "Classe V^A";

Visto l'art. 32 della legge 142/1990;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
- 2) di approvare a tutti gli effetti il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", nel testo allegato;
- 3) di adottare la tariffa prevista dalla legge per i Comuni di classe V^A, senza ulteriori aggravii;

COMUNE DI PONTEBBA
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	" 3
Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.....	" 3
Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	" 3
Art. 5 Piano generale degli impianti.....	" 3
Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari.....	" 4
Art. 7 Limitazioni e divieti.....	" 4
Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.....	" 4

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 Oggetto.....	Pag. 4
Art. 10 Soggetto passivo.....	" 5
Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta.....	" 5
Art. 12 Tariffe.....	" 5
Art. 13 Dichiarazione.....	" 5
Art. 14 Pagamento dell'imposta.....	" 6
Art. 15 Rimborsi.....	" 6
Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta.....	" 6
Art. 17 Riduzioni dell'imposta.....	" 6
Art. 18 Esenzioni dall'imposta.....	" 6

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Oggetto.....	" 7
Art. 20 Superficie degli impianti.....	" 7
Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	" 7
Art. 22 Modalità delle pubbliche affissioni.....	" 8
Art. 23 Riduzioni del diritto.....	" 8
Art. 24 Esenzioni dal diritto.....	" 8
Art. 25 Pagamento del diritto.....	" 9

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi.....	" 9
Art. 27 Sanzioni amministrative.....	" 9
Art. 28 Gestione del Servizio.....	" 10
Art. 29 Norme finali.....	" 10
Art. 30 Entrata in vigore.....	" 10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.ro 507 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Pontebba sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.-

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n.ro abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe Quinta.-

Art. 4

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- mq. 80 in piazza del Municipio, corrisponedenti a n. 114 spazi del formato di cm. 70 x 100;
- mq. 36 sulla S.S. 13, corrisponedenti a n. 51 spazi del formato di cm. 70 x 100;
- mq. 18 sotto il ponte del'autostrada, corrispondenti a n. 25 spazi del formato di cm. 70 x 100;

Impianti pubblici: Mq. 134

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: Mq. 12 (dodici)
- b) destinati ad affissioni di natura commerciale: Mq. 122 (centoventidue)

Art. 5

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata al concessionario del servizio, secondo criteri che tengano nel dovuto

conto gli interessi diversi di settore, e comunque subordinati all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.-

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.08.1990 n. 241.-

Art. 7

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora in quanto esclusa dalle norme sulla circolazione stradale.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.-

Art. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicate.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 **Soggetto passivo**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 **Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Lke superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve esser epresentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 597/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 15

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 16

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 17

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà.

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.ro 507.-
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 20

Superficie degli impianti

Il Comune di Pontebba con popolazione al 31.12.1991 di n. abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 25 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

Art. 21

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 22

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000.- per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.-

Art. 23

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 24

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni alla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 27

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.ro 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura

della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 28 **Gestione del Servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente mediante affidamento.

In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.-

Art. 29 **Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.ro 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16.11.1961.

Art. 30 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.06.1990, n.ro 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n.ro 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

IL PRESIDENTE

Luigi Clauderotti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to **Saverio Anzilutti**

IL SEGRETARIO

f.to **Dr Gianni Verona**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **03.11.1994** al **18.11.1994** e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì **19.11.1994**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to **C.Vuerich**

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dalla sua data (art. 35);
- in data _____ (art. 30, 2° c.)
- in data _____ prot. _____ per riscontro di legittimità (art. 37, 7° c.);
- in data _____ per decorrenza di termini (art. 37, 3° c.).
-

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

